

Comune di Caponago

Provincia di Milano



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM CONSULTIVI

INDICE

TITOLO I - REFERENDUM COMUNALI

ARTICOLO 2 MODALITÀ PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INIZIATIVA CONSILIARE	3
ARTICOLO 3 MODALITÀ PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELL'INIZIATIVA POPOLARE	3
ARTICOLO 4 RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE	4
ARTICOLO 5 LA RICHIESTA DI REFERENDUM.....	4
ARTICOLO 6 DECADENZA DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM.....	4
ARTICOLO 7 COMMISSIONE ELETTORALE	5
ARTICOLO 8 DATA DI EFFETTUAZIONE DEL REFERENDUM	5
ARTICOLO 9 DOVERI DI INFORMAZIONE AI CITTADINI SULL'OGGETTO DEL REFERENDUM	5
ARTICOLO 10 AVVISI, SCHEDE E VERBALI	5
ARTICOLO 11 AVVIO DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLA NOMINA DEL PRESIDENTE E DEGLI SCRUTATORI.....	6
ARTICOLO 12 RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI DEGLI SCRUTATORI.....	6
ARTICOLO 13 LOCALIZZAZIONE DEI SEGGI	6
ARTICOLO 14 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.....	6
ARTICOLO 15 OPERAZIONI DI SCRUTINIO E DI RACCOLTA DEI RISULTATI.....	7
ARTICOLO 16 ADEMPIMENTI FINALI.....	7
ARTICOLO 17 NORME DI RINVIO.....	7
ARTICOLO 18 ENTRATA IN VIGORE.....	8

TITOLO I - REFERENDUM COMUNALI

Articolo 1 Disposizioni generali

- 1) Si istituisce la possibilità di ricorrere al pronunciamento formale dei cittadini sulle materie e con le modalità di seguito specificate in ottemperanza all'articolo 89 dello Statuto Comunale.
- 2) La richiesta di referendum comunale ha carattere consultivo e deve avere come oggetto materie di esclusiva competenza Comunale;
- 3) Non possono essere oggetto di Referendum consultivo le seguenti materie:
 - a) Revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle Aziende speciali;
 - b) Disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;
 - c) Regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale e degli organismi di partecipazione;
 - d) Provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, la emissione di prestiti, l'applicazione di tributi, le tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - e) Provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - f) Piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni.
 - g) Regolamento Edilizio.
- 4) Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria:
 - a) le attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - b) le materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio.

Articolo 2 Modalità per l'avvio del procedimento di iniziativa consiliare

- 1) Il consiglio Comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, l'effettuazione di Referendum consultivi ai sensi dell'art. 89 dello Statuto.
- 2) I referendum di iniziativa consiliare sono svolti nel rispetto delle norme di cui all'art. 8 e seguenti del presente regolamento.

Articolo 3 Modalità per l'avvio del procedimento dell'iniziativa popolare

- 1) Almeno 40 cittadini, in qualità di promotori, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Caponago, possono presentare al Sindaco, in carta semplice, uso protocollo, una proposta di iniziativa referendaria.
- 2) La proposta viene esercitata dagli elettori proponenti mediante apposizione delle proprie firme. Accanto a ciascuna firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita e gli estremi di un documento di riconoscimento del proponente.
 - a) La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque Ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune di Caponago, ovvero dal Sindaco, o dal Segretario del Comune.
 - b) L'autenticazione può essere altresì eseguita da funzionari del Comune incaricati dal Sindaco o dai Consiglieri Comunali, che comunichino la propria disponibilità.
 - c) L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene, e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.
 - d) Il pubblico ufficiale legittimato alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

- 3) La proposta di iniziativa popolare, con tutta la documentazione prescritta dal presente regolamento, contenente l'indicazione del delegato a ricevere le comunicazioni riguardanti la proposta referendaria, deve essere depositata presso l'Ufficio del Segretario Comunale.

Articolo 4

Ricevibilità e ammissibilità della proposta di iniziativa popolare

- 1) La Commissione Elettorale, di cui all'art. 7 del presente Regolamento, entro 30 giorni dalla data del deposito della proposta, decide sulla ricevibilità della stessa in relazione alla osservanza dei requisiti prescritti dal regolamento. In particolare provvede a verificare:
 - a) La compatibilità della proposta di iniziativa popolare con le competenze Comunali e con le esclusioni delle materie previste dall'articolo 1 del presente regolamento;
 - b) La regolarità della presentazione ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;
 - c) La formulazione del testo del quesito referendario che deve risultare di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci agli elettori;
 - d) Che la proposta non riguardi materie già oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio.
- 2) Per la proposta viziata da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione, la Commissione Elettorale, con propria decisione, stabilisce un termine, la cui scadenza non può essere superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per la sanatoria e ne dà immediato avviso ai promotori della iniziativa popolare nella persona delegata dagli stessi, perché procedano a sanare le irregolarità riscontrate.
- 3) Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva all'attestazione di ricevibilità rilasciata dalla Commissione Elettorale, si pronuncia sulla ammissibilità dei Referendum promossi dagli elettori. L'ammissibilità dei Referendum deve essere deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 5

La richiesta di referendum

- 1) Entro 90 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità il Comitato Promotore provvederà alla presentazione della richiesta di referendum. Tale richiesta deve essere sottoscritta da almeno **un quinto** dei cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati. Ogni modulo per la sottoscrizione alla richiesta di referendum deve evidenziare il testo in cui sia chiaramente espresso ciò che si intende proporre ai sottoscrittori. All'autenticazione delle firme sono preposte le persone indicate nell'articolo 3, comma 2, con le modalità nello stesso previste.
- 2) L'esatto numero di firme necessarie, corrispondenti al suddetto **quinto**, sarà comunicato dall'Ufficio Elettorale del Comune al Comitato Promotore contestualmente alla comunicazione della dichiarata ammissibilità da parte del Consiglio Comunale, sulla scorta dei dati aggiornati dell'ultima revisione elettorale.
- 3) Entro 20 giorni lavorativi l'Ufficio Elettorale controllerà il numero e la validità delle firme, nonché i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle relative liste elettorali.
- 4) Se queste saranno uguali o superiori al numero minimo richiesto ed in assenza di giustificati e gravi reclami, il Sindaco, **entro 30 giorni successivi**, procede all'indizione del Referendum.
- 5) In caso di gravi reclami, il Consiglio Comunale, **entro 60 giorni**, discuterà e porrà in votazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, l'annullamento o il mantenimento del Referendum.

Articolo 6

Decadenza della richiesta di referendum

- 1) La richiesta di referendum decade in seguito ad esplicita dichiarazione scritta, fatta pervenire al Segretario Comunale dalla maggioranza del Comitato Promotore, entro 30 giorni dalla data di ammissibilità del referendum stesso.

- 2) Di ciò, su informazione del Segretario Comunale, il Presidente dà notizia al Consiglio Comunale durante la prima riunione successiva. Il Consiglio Comunale dichiara dunque decaduta la richiesta di referendum.

Articolo 7 Commissione Elettorale

- 1) Le verifiche di cui agli artt. 4 e 16 dal presente Regolamento sono effettuate dalla Commissione Elettorale

Articolo 8 Data di effettuazione del referendum

- 1) Il Sindaco, nel decreto di indizione del Referendum, fissa la data di convocazione dei comizi per le operazioni di voto.
- 2) Tale data deve coincidere con un giorno di domenica a distanza di almeno 6 mesi, e non oltre un anno
 - a) dalla data di ammissibilità pronunciata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, del presente Regolamento;
 - b) dalla data della seduta consiliare che ne ha deliberato l'effettuazione ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento
- 3) E' cura del Sindaco dare immediata notifica scritta del decreto di convocazione a tutti i Consiglieri e al delegato del Comitato Promotore, dandone la più ampia diffusione alla cittadinanza con manifesto da affiggersi all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, il 30° giorno antecedente quello fissato per la votazione.
- 4) Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale, il referendum già indetto si intende sospeso automaticamente all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio Comunale.
- 5) La proposta di referendum consultivo riprende l'iter, nel medesimo stadio di esame nel quale era stata sospesa, immediatamente dopo la costituzione della nuova Giunta Comunale.
- 6) Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto e nel primo e nell'ultimo semestre della consiliatura.

Articolo 9 Doveri di informazione ai cittadini sull'oggetto del referendum

- 1) A partire dalla data di pubblicazione del manifesto di cui all'articolo precedente, fino a 48 ore prima dell'apertura dei seggi per l'effettuazione del referendum comunale, è recapitato ad ogni nucleo familiare interessato, residente nel Comune, uno stampato esplicativo sulle materie oggetto di referendum, costituito da almeno 2 pagine di cui: 50% a disposizione del Comitato Promotore e delle forze politiche e sociali favorevoli e il rimanente 50% a disposizione delle forze politiche e sociali contrarie, che ne fanno richiesta entro i termini previsti. Le relative spese sono a carico dell'Amministrazione Comunale ed il coordinamento relativo alla realizzazione dello stampato è affidato all'Ufficio Elettorale del Comune.

Articolo 10 Avvisi, schede e verbali

- 1) Contemporaneamente allo stampato di cui all'articolo precedente, viene recapitato un avviso di votazione ad ognuno degli aventi diritto, recante il quesito referendario e l'ubicazione del seggio predisposto per la votazione; l'avviso è costituito di due parti separabili tra loro, da utilizzarsi secondo quanto è predisposto di seguito ed è formalmente approvato dalla Commissione Elettorale.

- 2) La scheda di votazione, contenente il quesito referendario, approvata dalla Commissione Elettorale, è consegnata all'elettore stesso, all'atto della votazione come al seguente articolo 14.
- 3) Il verbale delle operazioni del seggio elettorale deve indicare i componenti del seggio e il suo Presidente, le ore di apertura e chiusura, le generalità dei votanti, i risultati dello spoglio e qualunque inconveniente o annotazione relativa a fatti di rilievo avvenuti durante le operazioni di voto o di scrutinio ed analogamente agli avvisi e schede deve essere formalmente approvato dalla Commissione Elettorale.

Articolo 11

Avvio delle operazioni relative alla nomina del Presidente e degli scrutatori

- 1) Entro il 20° giorno antecedente la data di effettuazione del referendum comunale la Commissione Elettorale deve nominare, tra gli iscritti all'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Milano per il Comune di Caponago, il numero di nominativi necessari per ricoprire la carica di Presidente di Seggio.
- 2) Entro il 20° giorno antecedente la data di effettuazione del referendum comunale è affisso in tutti gli spazi disponibili il manifesto indicante il giorno in cui la Commissione Elettorale, riunita in pubblica adunanza, deve nominare gli scrutatori, tra gli iscritti nell'albo degli scrutatori, in **numero pari a quello occorrente per la costituzione di ciascun seggio elettorale. Ciascun Seggio Elettorale deve essere composto da un Presidente e da 2 scrutatori.**
- 3) Non possono compiere l'ufficio di scrutatori i membri della Commissione Elettorale e del Comitato Promotore
- 4) La Giunta Comunale fisserà di volta in volta il compenso per il servizio di scrutatore nella misura non inferiore a euro 60 lordi da corrispondere a ciascun componente degli uffici elettorali di sezione.

Articolo 12

Ripartizione delle funzioni degli scrutatori

- 1) Il Presidente, all'atto della costituzione del seggio elettorale, provvederà ad indicare all'interno di ogni seggio quale scrutatore abbia il compito di Segretario e quale di Vice Presidente.
- 2) La validità delle operazioni è garantita dalla presenza di almeno due componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente.

Articolo 13

Localizzazione dei seggi

- 1) La Commissione Elettorale, entro il 60° giorno antecedente la data di effettuazione del referendum comunale, formula una proposta di localizzazione dei seggi elettorali eventualmente diversa da quella delle altre operazioni di voto. In questo caso i seggi vengono localizzati in tutti i locali a disposizione del Comune enti e privati, che dietro sollecitazione della Commissione stessa, vorranno concedere in uso (scuole, sedi di associazione, ecc.).

Articolo 14

Svolgimento delle operazioni di voto

- 1) I seggi designati sono aperti alle ore 8 del giorno fissato per la votazione e chiusi alle ore 21 dello stesso giorno.
- 2) Gli elettori, muniti di valido documento di identità, esercitano il proprio diritto al voto al seggio assegnato,

- 3) E' cura del presidente di seggio staccare e conservare la parte di avviso elettorale di competenza del seggio stesso, vidimando la parte restante con apposito timbro, in mancanza di altri sistemi di votazione sostitutivi del suddetto certificato.
- 4) Non sono ammessi al voto elettori con avvisi mancanti della parte di competenza del seggio o già recanti la vidimazione di cui al comma precedente.
- 5) Dall'inizio delle operazioni di voto e fino all'espletamento delle competenze più avanti indicate, l'ufficio elettorale comunale è aperto ininterrottamente.
- 6) Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge riguardanti lo svolgimento dei Referendum nazionali

Articolo 15 **Operazioni di scrutinio e di raccolta dei risultati**

- 1) Alla chiusura dei seggi iniziano le operazioni di scrutinio, cui può assistere qualunque cittadino senza diritto di intervenire.
- 2) Terminato lo scrutinio, il Presidente del Seggio provvede a recapitare all'ufficio elettorale comunale, insieme alle schede votate e al materiale, il verbale relativo al proprio seggio debitamente compilato.
- 3) L'ufficio elettorale comunale, accertata la regolarità dello svolgimento della votazione, dopo aver riesaminato i voti eventualmente contestati e provvisoriamente assegnati, provvede alla stesura di apposito verbale riportante i risultati di ogni seggio e rimette gli atti alla Commissione Elettorale entro e non oltre le successive 48 ore, dandone comunicazione ai promotori della richiesta di referendum. Nel caso di proteste e reclami relativi alle operazioni di votazione e scrutinio, gli stessi devono presentarsi nei successivi otto giorni alla Commissione Elettorale.

Articolo 16 **Adempimenti finali**

- 1) Nei 15 giorni successivi la votazione, la Commissione Elettorale, nel caso di proteste e reclami, procede ad ulteriore verifica della regolarità dello svolgimento della stessa, assume la decisione e ne stila la relativa relazione, contenente la sintesi della volontà espressa dall'elettorato in merito all'oggetto del referendum e lo comunica al Sindaco, ai Capigruppo e ai Promotori della richiesta di referendum.
- 2) Il quesito sottoposto a Referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti purchè i votanti rappresentino la maggioranza assoluta degli elettori, altrimenti è dichiarato respinto.
- 3) Il Sindaco, con decreto, proclama l'esito del Referendum.
- 4) Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del Referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a Referendum.
- 5) Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del Referendum, deve pronunciarsi con deliberazione contenente adeguate motivazioni, da approvarsi dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 17 **Norme di rinvio**

- 1) Per ogni altra circostanza non espressamente prevista dal presente regolamento, deve farsi analogicamente riferimento alle circostanze presenti nelle normali consultazioni referendarie.

Articolo 18
Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo la scadenza del termine di pubblicazione per quindici giorni consecutivi del Regolamento stesso, a seguito della intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

Il presente Regolamento Comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 9 marzo 2006 divenuta esecutiva in data 11 aprile 2006 .

Dalla Residenza Municipale, 12 aprile 2006

IL SINDACO
CAVENAGO Dr. Carlo




IL SEGRETARIO COMUNALE
SALPIETRO Dr. Fulvia

Copia del presente Regolamento Comunale è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni a partire dal 12 aprile 2006 al 27 aprile 2006.

Dalla Residenza Municipale, 28 aprile 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALPIETRO Dr. Fulvia



Il presente Regolamento Comunale è entrato in vigore in data 28 aprile 2006

Dalla Residenza Municipale, 28 aprile 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALPIETRO Dr. Fulvia

